

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 settembre 1982, n. 674.

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, concernente ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21 luglio 1982, n. 675.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 79/196 del 6 febbraio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti modi di protezione:

- immersione in olio « o »;
- sovrappressione interna « p »;
- immersione sotto sabbia « q »;
- custodia a prova di esplosione « d »;
- sicurezza aumentata « e »;
- sicurezza intrinseca « i ».

Art. 2.

Il materiale elettrico di cui al precedente art. 1 può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se è conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme all'allegato II e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun materiale elettrico.

E' vietato l'impiego, sul materiale oggetto del presente decreto, di marchi o di iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.

Art. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II al presente decreto.

Art. 6.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 è punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2 milioni.

Per l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano, in via

transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976 che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS —
COLOMBO — ANDREATTA —
MARCORA — DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 13

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate, alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue:

NORME CEI E CORRISPONDENTI NORME EUROPEE


(definite dal CENELEC 2, rue de Bréderode, Boite 5, 1000 Bruxelles)

Norma CEI		Titolo	Norma Europea		
Numero	Data		Numero	Ediz.	Data
CEI 31-8	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera potenzialmente esplosiva: regole generali	EN 50 014	I	Marzo 77
CEI 31-5	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera potenzialmente esplosiva: immersione in olio « o »	EN 50 015	I	Marzo 77
CEI 31-2	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera potenzialmente esplosiva: sovrappressione interna « p »	EN 50 016	I	Marzo 77
CEI 31-6	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: immersione sotto sabbia « q »	EN 50 017	I	Marzo 77
CEI 31-1	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: custodia a prova di esplosione « d »	EN 50 018	I	Marzo 77
CEI 31-7	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: sicurezza aumentata « e »	EN 50 019	I	Marzo 77
CEI 31-9	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: sicurezza intrinseca « i »	EN 50 020	I	Marzo 77

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - Viale Monza, 259 - 20126 Milano.

ALLEGATO II

Marchio distintivo comunitario



$b = 0,4 a$
 $c = 0,25 a$
 $e \text{ min} = 0,03 a$

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 22 luglio 1982, n. 676.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
 Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 73 - nell'art. 73, relativo al corso di laurea in chimica, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'esame di laurea in chimica consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche ed esperienze originali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982

Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 22 luglio 1982, n. 677.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
 Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

paleografia greca;
 archivistica;
 storia dell'arte contemporanea;